

Luca Topi\*

«Birro e forestiero».

*La presenza degli stranieri nei tribunali romani nel XVIII secolo*

«Les sbires sont des brigands privilégiés  
qui font la guerre à des brigands qui ne sont pas privilégiés»<sup>1</sup>

### 1. Premessa

Questo saggio tratta di un particolare gruppo di stranieri presenti a Roma, gli esecutori di giustizia, agli ordini dei tribunali del pontefice, più comunemente noti come 'birri' o 'sbirri'<sup>2</sup>. Il lavoro si inserisce all'interno di un ampio filone di studi sulla mobilità nelle città di antico regime, considerata non più come indicatore di crisi o di dislivello economico tra località, ma come elemento strutturale della società umana<sup>3</sup>.

---

\* LUCA TOPI ([luca.topi@uniroma1.it](mailto:luca.topi@uniroma1.it)) si è occupato di Roma alla fine del Settecento pubblicando due monografie, una sugli insorgenti del 1798-1799 e una sul problema del conflitto politico nel Triennio Repubblicano (1796-1799). I suoi interessi attuali si sono spostati sull'analisi delle forme e delle modalità di controllo della città di Roma nel corso del XVIII secolo.

<sup>1</sup> C.M. MERCIER DUPATY, *Lettres sur l'Italie*, Ménard et Desenne fils, Paris 1819, II, p. 40.

<sup>2</sup> Così Giovan Battista de Luca «circa la fede che si debba dare a quella famiglia, che si dice de' sbirri, o di esecutori, e di altri ministri inferiori» (G.B. DE LUCA, *Il dottor Volgare ovvero il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale e municipale nelle cose più ricevute in pratica*, IV, Coi tipi della società tipografica, Firenze 1843, p. 97).

<sup>3</sup> L. FONTAINE, *Gli studi sulla mobilità europea nell'età moderna: problemi e prospettive di ricerca*, in «Quaderni storici», XXXI/3, n. 96, 1993, pp. 739-756; *Migration, Migration History, History. Old Paradigms and New Perspectives*, a cura di J. Lucassen, L. Lucassen, P. Long, Berne 1999; *L'Italia delle migrazioni interne. Donne, uomini, mobilità in età moderna e contemporanea*, a cura di A. Arru, F. Ramella, Donzelli, Roma 2003; *Donne e uomini migranti. Storie e geografie tra breve e lunga distanza*, a cura di A. Arru, D.L. Caglioti, F. Ramella, Donzelli, Roma 2008; *European mobility. Internal, International, and Transatlantic Moves in 19<sup>th</sup> and Early 20<sup>th</sup> Centuries*, V&R Unipress, Göttingen 2009 con particolare attenzione alla bibliografia in appendice: per le vicende dell'emigrazione italiana si veda, *Storia dell'emigrazione italiana*, 2 voll., a cura di P. Bevilacqua, A. De Clementi, E. Franzina, Donzelli, Roma 2001-2002.

## 2. *Il sistema dei birri romani*

Nella Roma del Settecento, come nelle altre realtà degli Stati italiani, almeno sino all'ultimo ventennio del XVIII secolo, vigeva il sistema della 'polizia giurisdizionale'. Vi erano alte magistrature che avevano tra i loro compiti quelli di polizia e che si servivano di squadre di birri per eseguirli<sup>4</sup>. Costoro dovevano, oltre ad eseguire i mandati dei tribunali, far rispettare tutto il complesso di bandi e disposizioni che riguardavano l'ordine e il buon-governo; si trattava di un'azione che tendeva a «disciplinare materialmente il territorio»<sup>5</sup>.

I tribunali romani che avevano un corpo di birri al proprio servizio erano la Camera Apostolica, il Vicario, l'*Auditor Camerae*, il Senatore e il Governatore<sup>6</sup>. Le funzioni di controllo del territorio erano appannaggio dei soli esecutori dei tribunali del Senatore e del Governatore anche se quest'ultimo per le sue competenze era il tribunale più importante della città<sup>7</sup>. Nonostante queste prerogative anche i birri degli altri tribunali

<sup>4</sup> La bibliografia su questo tema è ampia; qui, senza pretesa di esaustività, si rimanda a: M. SBIRICOLI, *Polizia*, in *Enciclopedia del Diritto*, XXXIV, Giuffrè, Milano 1985, pp. 111-120; G. ALESSI, *Le riforme di polizia nell'Italia del Settecento: Granducato di Toscana e Regno di Napoli*, in *Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna*, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Roma 1994, pp. 404-426; EAD., *Giustizia e polizia. Il controllo di una capitale, Napoli 1779-1803*, Jovene, Napoli 1992; C. MANGIO, *La polizia Toscana. Organizzazione e criteri d'intervento (1765-1808)*, Giuffrè, Milano 1968; D. BALANI, *Il Vicario tra città e Stato. L'ordine pubblico e l'annona nella Torino del Settecento*, Deputazione Subalpina di Storia patria, Torino 1987; L. LONDEI, *Apparati di polizia e ordine pubblico a Roma nella seconda metà del Settecento: una crisi e una svolta*, in «Archivi e Cultura», XXX, 1997, pp. 7-66, ID., *La funzione giudiziaria in Antico regime*, in «Archivi per la storia», IV/1-2, 1991, pp. 13-29; C. LUCREZIO MONTICELLI, *La polizia del papa. Istituzioni di controllo sociale a Roma nella prima metà dell'Ottocento*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2012; *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*, a cura di L. Antonielli, C. Donati, Rubbettino, Soveria Mannelli 2003; *La polizia in Italia nell'età moderna*, a cura di L. Antonielli, Rubbettino, Soveria Mannelli 2002, a cui si rimanda anche per la bibliografia ulteriore.

<sup>5</sup> E. FASANO GUARINI, *Gli «ordini di polizia» nell'Italia del '500: il caso toscano*, in *Policey in Europa, der frühen Neuzeit*, a cura di M. Stolleis, K. Härter, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 1996, pp. 55-95, la citazione a p. 95. Per quel che concerne il *corpus* di reati che i tribunali romani dovevano perseguire, con le relative pene, si veda il *Bando Generale concernente il Governo di Roma, suo distretto e Borgo*, in Roma, nella Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1747 (Archivio di Stato di Roma [d'ora in poi ASR], *Bandi*, b. 91).

<sup>6</sup> LONDEI, *Apparati di polizia e ordine pubblico*, cit. p. 9.

<sup>7</sup> Sul Tribunale del Governatore si veda N. DEL RE, *Monsignor Governatore di Roma*, Istituto di Studi Romani, Roma 1972; per il Senatore cfr. M. DI STIVO, *Il Tribunale criminale capitolino nei secoli XVI-XVII. Note da un lavoro*, in «Roma Moderna e Contemporanea», 3, 1995, 1, pp. 201-219.

effettuavano regolari pattugliamenti e procedevano con arresti e con il contrasto alle contravvenzioni dei bandi<sup>8</sup>.

A capo dei birri vi era un bargello, considerato da questi il loro «padrone», eletto dal tribunale aveva la facoltà discrezionale di assumere i suoi uomini, comporre le squadre, assegnare i gradi ed erogare il compenso; il tutto senza alcuna forma di controllo<sup>9</sup>. Per accedere alla professione di birro quindi non vi erano Statuti e norme da dover osservare, chiunque poteva diventare esecutore di un tribunale a patto che venisse chiamato a svolgere tale compito dal bargello del tribunale stesso.

Sotto questo aspetto, profonda è la differenza con gli altri mestieri il cui accesso, indipendentemente dalla provenienza, era regolato dalle rispettive Università di arti e mestieri<sup>10</sup>. Probabilmente la mancanza di regole risiedeva nella specificità del lavoro di birro, considerato come un «abominevole officio, solito esercitarsi da persone di pessima qualità, e rei per lo più di omicidi e di altre sceleraggini»<sup>11</sup>. Il provenire spesso dalle fila della delinquenza avevano fatto ritenere i birri persone «infami» e quindi non degne di avere statuti e Università<sup>12</sup>.

Il numero complessivo degli esecutori presenti a Roma è stato a lungo incerto. Sino al 1767 i bargelli dei tribunali di Campidoglio e dell'*Auditor Camerae* reclutavano un numero imprecisato di birri secondo quanto ritenevano necessario con uno stipendio che proveniva solo dagli 'incerti'<sup>13</sup>. In quell'anno Clemente XIII riformò le squadre dei due tribunali fissandone il numero in sette unità e uniformò la retribuzione a quella del Governatore<sup>14</sup>.

<sup>8</sup> M. DI SIVO, *Per via di giustizia. Sul processo penale a Roma tra il XVI e il XIX secolo*, in «Rivista Storica del Lazio», IX/4, 2001, pp. 13-35.

<sup>9</sup> M. DI SIVO, «Rinnoviamo l'ordine già dato»: il controllo sui birri a Roma in antico regime, in *La polizia in Italia e in Europa: punto sugli studi e prospettive di ricerca*, a cura di L. Antonielli, Rubbettino, Soveria Mannelli 2006, pp. 13-24, in part. p.13.

<sup>10</sup> Le Università, nel corso di tutta l'età moderna, erano impegnate «nell'opera di definizione e perimetrazione dei confini del mestiere» (A. GROPPI, *Fili notarili e tracce corporative: la ricomposizione di un mosaico (Roma secc. XVII-XVIII)*, in «Mélanges de l'Ecole française de Rome. Italie et Méditerranée», 112/1, 2000, pp. 61-78). Sugli Statuti delle arti e mestieri si veda *Corporazioni e gruppi professionali a Roma tra XVI e XIX secolo*, a cura di C.M. Travaglini (= «Roma Moderna e Contemporanea», VI, n. 3, 1998); E. CANEPARI, *Stare in compagnia. Strategie di inurbamento e forme associative nella Roma del Seicento*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2007, pp. 36-37, dove l'autrice riporta gli esempi delle Università dei Barcaroli del Tevere, dei Pecorari e dei Fruttaroli.

<sup>11</sup> Editto del 4 febbraio 1741, ASR, *Bandi*, b. 78.

<sup>12</sup> Cfr. A. PERTILE, *Storia del diritto italiano*, vol. III, Forni, Bologna 1966, pp. 223-232.

<sup>13</sup> La paga dei birri non era fissata e proveniva dalla quota loro spettante per ogni esecuzione criminale e civile eseguita; si trattava di una paga 'incerta', sul sistema di pagamento vedi *infra*.

<sup>14</sup> ASR, *Computisteria generale, Giustificazioni del libro Mastro dei conti a parte*, serie

Il Vicario invece aveva sotto di sé una squadra composta da un bargello, un tenente e un caporale e quattro birri ed anche il loro stipendio dipendeva dagli 'incerti'.

Diversa la situazione per i birri del Governatore: Benedetto XIV, nel 1749, con la costituzione *Iustitiae gladium* introdusse dei cambiamenti ordinando ai bargelli di tenere dei ruoli mensili dei birri al loro servizio e istituendo ispezioni trimestrali per verificarne il numero e la qualità<sup>15</sup>. Dalla lettura dei ruoli che, da quell'anno, si cominciarono a produrre, risulta che il numero dei birri si stabilizzò sulle centotrenta unità divisi in tre compagnie: due 'di campagna' che operavano all'interno di quello che era il *districtus Urbis*<sup>16</sup>, formate ciascuna da un bargello, un tenente, un caporale e diciannove birri, e una 'di città', che si occupava solo di Roma, composta da ottantacinque birri.

L'organizzazione della compagnia di città prevedeva un doppio livello, uno centrale e uno periferico. Al livello centrale appartenevano due squadre alle dirette dipendenze del tribunale, il cui numero complessivo era di 14 membri, con il compito di vigilare sugli arrestati, recapitare notificazioni e comunicazioni, ricercare e accompagnare i testimoni renitenti e scortare giudici e notai mentre compivano atti giurisdizionali fuori dal tribunale. Vi era poi una terza squadra preposta alla vigilanza dei locali e alla protezione del bargello, formata da un numero di uomini che variava tra gli undici e i sedici e comandata da un caporale; spesso anche i birri di questa unità esercitavano funzioni di polizia giudiziaria.

Il livello periferico era un *unicum* del Governatore formato da otto squadre ciascuna composta da un caporale e cinque birri, dislocate all'interno della città in posti fissi detti 'guardiole' da cui partiva il giro di controllo diurno e notturno<sup>17</sup>.

Nel 1773 vennero aggiunti cinque birri<sup>18</sup> e nel gennaio 1779 fu creata

---

verde, vol. 868.

<sup>15</sup> *Sanctissimi domini nostri Benedicti papae XIV bullarium*, III. *In quo continentur Constitutiones, epistolae, aliaque edita ab exitu anni M.DCC.XLVIII. usque ad totum pontificatus annum XII cum appendice et supplemento. Editio recentior, auctior et emendatior*, [sumptibus] Bartolomæi Occhi, Venetiis 1768, pp. 31-38.

<sup>16</sup> Sul *districtus Urbis* cfr. M.T. CACIORGNA, *Il "districtus Urbis": aspetti e problemi sulla formazione e sull'amministrazione*, in *Sulle orme di Jean Coste. Roma e il suo territorio nel tardo medioevo*, a cura di A. Esposito, P. Delogu, Viella, Roma 2009, pp. 85-110; sulle province pontificie nel Settecento, R. VOLPI, *Le regioni introvabili. Centralizzazione e regionalizzazione dello Stato pontificio*, Il Mulino, Bologna 1983, pp. 183-230.

<sup>17</sup> Su questa attività cfr. I. FOSI, *La giustizia del papa. Sudditi e tribunali nello Stato Pontificio in età moderna*, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 57-66.

<sup>18</sup> ASR, *Camerale II, Birri*, b. 1, fasc. 19.

una nuova guardiola all'ingresso del Ghetto, con un caporale e due birri. Completavano l'organico due tenenti e un cancelliere con funzioni di vice-bargello portando il numero complessivo, sino alla riforma del 1793, a centotrentacinque birri.

Nel 1793, a seguito di tumulti scoppiati tra i birri, i militari e la popolazione civile, la Segreteria di Stato istituì un'apposita Commissione per riformare il sistema degli esecutori. La riforma entrò in vigore il 1° gennaio 1794 e vide la forte riduzione dei birri del Governatore con due sole compagnie, una di città e una di campagna, formate rispettivamente da 16 e 22 birri mentre gli altri tribunali mantennero una squadra di 7 uomini ciascuno<sup>19</sup>.

### 3. *La retribuzione*

La Camera Apostolica anticipava mensilmente al bargello di ogni tribunale una cifra con la quale doveva provvedere a tutte le spese compreso il pagamento degli stipendi. In mancanza di uno stipendio fisso, che venne istituito per i birri del Governatore alla metà del Settecento e per quelli degli altri tribunali solo negli anni Settanta del secolo, il sistema favoriva le malversazioni dei bargelli.

Senza addentrarsi nella specificità di ogni tribunale, si ricorda che la retribuzione dei birri era divisa in due parti<sup>20</sup>; lo stipendio fisso e gli 'incerti'; questi a loro volta erano legali ma più spesso illegali. Una voce importante degli 'incerti' legali era data dalla riscossione della tassa sulla cattura dei criminali; un'altra fonte legittima di guadagni derivava dalle esecuzioni forzose civili nelle quali il richiedente era tenuto a pagare ai birri una tassa per il loro intervento. Questo sistema di tassazione, noto come 'tassa paolina', era regolato da un *motu proprio* di Paolo V del 3 marzo 1612 e riconfermato nel 1749 da Benedetto XIV nella costituzione *Iustitiae gladium*.

Il sistema premiava i gradi alti, poiché al bargello spettavano interamente i proventi delle catture criminali e circa i quattro quinti delle esecuzioni civili e ai tenenti e ai caporali la metà di quel che restava; i birri semplici erano quindi spinti a ricorrere a malversazioni e abusi di ogni tipo sfidando anche le sanzioni previste sempre nel *motu proprio* del 1612.

Nonostante le critiche e le lamentele, di cui una delle più famose è quella contenuta in una memoria scritta a fine Seicento da Giuseppe Retti

<sup>19</sup> Cfr. LONDEI, *Apparati di polizia e ordine pubblico*, cit., pp. 45-53.

<sup>20</sup> Per un'analisi attenta e puntale degli stipendi dei birri dei tribunali cfr. *ibid.*, pp. 13-20 e 26-31.

e diretta al cardinal Ottoboni<sup>21</sup>, questo sistema di retribuzione restò in vigore sino all'abolizione del corpo nell'Ottocento.

#### 4. *Le fonti*

Le forme e le modalità del reclutamento e del pagamento del corpo dei birri, con il rapporto esclusivo tra la Camera Apostolica e il bargello e con la mancanza di forme di controllo sull'operato di quest'ultimo hanno lasciato dietro di sé una documentazione scarsa.

L'individuazione e la provenienza dei birri sono tra i primi problemi che si presentano; la riforma della Computisteria generale voluta da Benedetto XIV nel 1744 costituisce un importante punto di partenza<sup>22</sup>. Da quella data si iniziarono a produrre i ruoli dei Birri con il nome, il cognome, la provenienza e l'età. Si tratta però dei soli ruoli dei birri del Governatore; quelli degli altri tribunali verranno compilati solo a partire dalla riforma del 1793 ma riportano solo il nome, il cognome e il grado. Altre notizie si sono rintracciate tra le carte dei mandati camerale e il complesso di questa documentazione è risultato fondamentale per l'avvio della ricerca. Gli specchi generali dei birri conservati nel Camerale I hanno contribuito a rendere il quadro più chiaro; queste fonti, pur molto importanti, risentono dei noti problemi di registrazione e precisione che sono propri di tutta l'età pre-statistica. Infine si è preso in esame il fondo Bandi dell'Archivio di Stato di Roma nel quale si sono trovati importanti documenti che hanno contribuito a chiarire il quadro generale.

Ulteriori ricerche si sono effettuate presso l'Archivio Storico del Vicariato di Roma, dal momento che i birri del Governatore sarebbero dovuti risiedere in luoghi prestabiliti, e cioè in uno stabile vicino Tor di Nona quelli delle squadre di campagna e in un vicolo accanto alle Carceri Nuove quelli di città. In realtà il bargello subaffittava le case e tratteneva

---

<sup>21</sup> BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA, *Ottob. lat. 2349, Riflessioni sopra gli abusi e sconcerti cagionati dalla sbirraglia con insinuazione di metodo proporzionato per estirparle*. Su questo progetto, G. PISANO, *I birri a Roma nel '600 ed un progetto di riforma del loro ordinamento sotto il pontificato d'Innocenzo XI*, in «Roma», X, 1932, pp. 543-556; cfr. anche FOSI, *La giustizia del papa*, cit., pp. 65-66.

<sup>22</sup> M.G. PASTURA RUGGIERO, *L'archivio della Computisteria generale della Camera Apostolica dopo la riforma di Benedetto XIV (1744). Ipotesi di ricerca*, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Roma 1981; P. CHERUBINI, *La Computisteria generale*, in M.G. PASTURA RUGGIERO, *La Reverenda Camera Apostolica e i suoi archivi (secoli XV-XVIII)*, con contributi di Paolo Cherubini, Luigi Londei, Marina Morena e Daniela Sinisi, Archivio di Stato di Roma, Roma 1984, pp. 179-202.

il compenso lasciando ai birri il compito di cercarsi un alloggio. Questa pratica illegale si riverbera anch'essa nella documentazione, tanto che la ricerca negli Stati delle Anime delle rispettive parrocchie ha restituito i soli nominativi dei bargelli e poche altre notizie.

Per completare il quadro della conoscenza dei birri è stato necessario rivolgere lo sguardo ai fondi dei tribunali soprattutto del Senatore e del Governatore. Le carte processuali si sono rivelate preziose, perché nei processi spesso i birri compaiono con ruoli di attori principali, sia come imputati, accusati di violenza e malversazioni, che come vittime di ferimenti, percosse e anche di omicidi.

Si tratta di una ricerca lunga ma che, con un paziente incrocio di fonti, ha permesso la creazione di un *dossier* di 1.320 birri di cui si è potuto ricostruire la provenienza in un periodo che va dalla fine del Seicento sino al 1798.

### 5. I birri forestieri

Nel corso del Settecento Roma era una delle più popolate città italiane, superata solo da Napoli, con una forte presenza di forestieri provenienti da tutti gli Stati italiani e anche da oltralpe<sup>23</sup>. Roma, come le altre città di antico regime, aveva un carattere piuttosto aperto verso i forestieri e tendeva a dividere i propri membri tra stabili e temporanei piuttosto che fra cittadini e non<sup>24</sup>. La città si presentava come un agglomerato di *nationes* che vivevano insieme e separatamente allo stesso tempo, come un «brulicare composito e sfuggente di presenze»<sup>25</sup>.

Tale carattere cosmopolita era dovuto in buona parte al fatto di essere la città del papa; la corte pontificia era formata da una grande quantità di forestieri, che variavano con l'avvicinarsi dei diversi pontefici e comprendeva

<sup>23</sup> Cfr. H. GROSS, *Roma nel Settecento*, Laterza, Roma-Bari 1990, pp. 661-695.

<sup>24</sup> Cfr. S. CERUTTI, R. DESCIMON, M. PRAK, *Premessa*, in *Cittadinanze*, a cura di Iid. (= «Quaderni Storici», 89, 1995), pp. 281-286. Secondo lo Statuto di Roma del 1611 ad uno straniero la cittadinanza era concessa «ex privilegio» se possedeva beni stabili in città oppure se risiedeva a Roma per la maggior parte del tempo, cfr. A. ARRU, *Il prezzo della cittadinanza. Strategia di integrazione nella Roma pontificia*, in *Per Alberto Caracciolo* (= «Quaderni storici», XXXI/1, n. 91, 1996), pp. 157-171. Sulle città in antico regime, vedi M. BERENGO, *L'Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo ed Età Moderna*, Einaudi, Torino 1999.

<sup>25</sup> I. FOSI, *Convertire lo straniero. Forestieri e Inquisizione a Roma in età moderna*, Viella, Roma 2011, p. 10; CANEPARI, *Stare in compagnia. Strategie di inurbamento e forme associative nella Roma del Seicento*, cit.; EAD., *Occasioni di conoscenza: mobilità, socialità e appartenenze nella Roma moderna*, in *Donne e uomini migranti*, cit., pp. 301-322.



cardinali, notai, fornitori, servitori oltre ad una vasta schiera di protetti che vi giungevano da ogni paese<sup>26</sup>. Questa presenza unita a quella della nobiltà cittadina attirava una popolazione artigiana che vedeva in costoro dei possibili committenti.

La capacità di Roma di essere polo catalizzatore per chi si spostava si rispecchia anche quando si analizza la provenienza dei birri. Dall'analisi del campione di 1.320 persone emerge come primo dato che la maggioranza non era nata a Roma ma proveniva dai territori dello Stato Pontificio, dai Regni che componevano la penisola e anche da molto più lontano come mostra la Fig. 1 *Provenienze*.




Fig. 1 – Provenienze

<sup>26</sup> M.A. VISCEGLIA, *Figure e luoghi della corte romana*, in *Roma Moderna*, a cura di G. Ciucci, Laterza, Roma-Bari 2002, pp. 39-78; P. HURTUBISE, *La présence de 'étrangers' à la cour de Rome dans la première moitié du XVI<sup>e</sup> siècle*, in *Forestieri e stranieri nelle città basso medievali* (Atti del seminario internazionale di studi), Bagno a Ripoli [Firenze], 4-8 giugno 1984, Salimbeni, Firenze 1988, pp. 57-80; G. FRAGNITO, *Le corti cardinalizie nella Roma del Cinquecento*, in «Rivista storica italiana», CVI/1, 1994, pp. 5-41; E. CORP, *The Stuarts in Italy. 1719-1766. A Royal Court in Permanent Exile*, Cambridge University Press, Cambridge 2011; FOSI, *Convertire lo straniero*, cit.



Prima di qualsiasi analisi è necessaria una precisazione che riguarda l'individuazione della provenienza: i ruoli dei birri, ma anche le carte processuali spesso non sono precise nella registrazione della provenienza rendendo difficile condurre una ricerca ad una scala più stretta: il più delle volte il cancelliere non indica paesi o città di provenienza ma solo l'area geografica o il Regno; termini come «romagnolo», «marchigiano», «toscano», «regnicolo», «calabrese», «siciliano» sono estremamente frequenti.

Nonostante queste difficoltà il grafico mostra come i romani fossero una percentuale minoritaria (514) rispetto a tutti gli altri (806) con una preponderanza di birri originari del Regno di Napoli che formavano il gruppo più ampio (524).

Subito dietro venivano coloro che erano originari dalle altre zone dello Stato Pontificio (168); il ventaglio delle provenienze è ampio e si va dai Castelli Romani (12) alle Province di Marittima e Campagna (13) e del Patrimonio (11), sino ad aree più lontane come la Romagna (45) e le Marche (39). Per quel che riguarda invece la Repubblica Veneta e il Granducato di Toscana, i birri censiti vengono tutti dalle rispettive capitali, mentre i sudditi del Regno di Sardegna sono indicati solo con il termine geografico «piemontese».

Nella voce 'altri luoghi' sono state accorpate le provenienze minori, sotto le dieci unità, che però testimoniano anch'esse la poliedricità dei birri romani; si tratta in tutto di dieci individui di cui tre provenivano da Modena, due da Parma e i restanti da Lucca, da Tunisi, dalla Macedonia, dai territori imperiali («tedesco») e dalla Francia.

Concentrando l'attenzione sui soli forestieri, il gruppo maggiore è quello formato da coloro che erano originari del Regno di Napoli come ben evidenzia la [Fig. 2 Provenienza forestieri](#).

L'unico dato significativo per determinare la provenienza di questo numeroso gruppo di persone (524) è quello che riguarda la città di Napoli (137): per quel che concerne le altre città o regioni vi sono i «calabresi» (47), i «siciliani» (12 di cui 8 palermitani) mentre ventuno arrivano dalla provincia di Terra di Lavoro. Segue una polverizzazione di luoghi o di città che, pur non potendo fornire un dato quantitativo, rendono bene come da tutto il Regno ci si recasse a Roma per svolgere il lavoro di birro. La capacità di attrazione di Roma non era quindi concentrata in un'area più vicina al confine con il Regno o alla sua capitale Napoli ma si estendeva su tutto il territorio sino a Lecce o alla lontana Sicilia. Una presenza così alta, quando la si cala nella realtà dell'operato dei birri comporta che in città non vi fosse pattuglia o nucleo di esecutori che non vedesse la partecipazione di uno o più uomini provenienti dal Regno di Napoli.

L'alto numero di birri provenienti dal Regno di Napoli si conferma




Fig. 2 – Provenienza forestieri

analizzando la presenza dei birri forestieri dopo la riforma entrata in vigore il primo gennaio 1794. Nonostante nella composizione dei ruoli sia scomparso il dato della provenienza, si è potuto, incrociando i dati, ricostruire la provenienza di 135 birri; di questi il 46% (62) sono romani e il 54% (73) vengono da fuori città. In questo caso il numero dei romani è più alto del dato generale preso sul secolo e ciò può essere spiegato con il fatto che, a fronte di una riduzione generale del numero dei birri, i romani abbiano messo in atto tutta una serie di relazioni per restare in servizio. Coloro che erano originari di altre zone dello Stato pontificio mantengono la percentuale uguale 13% (18) e lo stesso dato lo si ritrova per i ‘regnicoli’ che con il 40% (54) restano sempre il gruppo maggioritario tra i forestieri, tanto che se dal numero generale si sottraggono i romani la presenza dei napoletani sale sino al 74%.

Una lunga, costante e importante presenza nelle squadre dei tribunali di Roma aveva fatto sì che questi due gruppi riuscissero a sopravvivere alla riforma. Sopravvivenza che invece non riuscì ai birri che provenivano dagli altri Stati: uno solo di questi restò in servizio. Un dato così eclatante potrebbe trovare una spiegazione considerando che la presenza di questi uomini era sempre stata ridotta e sporadica, non avendo mai avuto numeri tali da poter formare un gruppo di pressione: vi sono periodi in cui intere squadre erano composte da ‘regnicoli’ e pontifici non romani, e

solo ogni tanto vi compariva un birro originario di un altro Stato. Questa polverizzazione probabilmente non ha consentito a costoro di superare un momento di crisi come quello degli anni 1793-1794.

Diversa invece è l'analisi dei dati che riguardano i graduati, caporali, tenenti e bargelli: in questo caso il rapporto tra romani e forestieri si ribalta. Analizzando il ruolo di caporale si evince che su 117, 59 sono romani e 58 sono forestieri; anche in questo caso il gruppo dei 'regnicoli' è il maggiore con 27 presenze. Se poi si passa ai tenenti 9 sono di Roma e 6 forestieri e il dato diventa ancora più sfavorevole per gli stranieri quando si sale sino ai bargelli, con 8 di loro romani e 5 forestieri, di cui però 2 sono sudditi pontifici; tale dato ha inoltre una particolarità, il ruolo di bargello del Governatore della Compagnia di città, è sempre ricoperto da un romano.

Questi numeri, dissonanti rispetto al dato generale, che vede – ricordiamolo – una preminenza di birri forestieri, mostrano come, salendo nella gerarchia, i romani recuperino sui forestieri: un tale dato non deve sorprendere dal momento che i bargelli erano nominati direttamente dai presidenti dei tribunali, anch'essi romani, e quindi sembra di poter intravedere una linea d'intenti da parte di questi ultimi che preferivano affidare i ruoli di comando del controllo della città ai concittadini forse ritenuti più affidabili in quanto sudditi del pontefice. I bargelli a loro volta nominavano i tenenti e i caporali e si può ipotizzare che nella scelta di avanzamento amicizie, cameratismo, anni di servizio fossero elementi importanti, ma qui siamo nel puro campo delle ipotesi dal momento che i bargelli non erano tenuti a spiegare le ragioni delle loro scelte e quindi non si hanno tracce documentarie.

Altro risultato interessante è quello che riguarda la durata in servizio e quindi la mobilità lavorativa. Solo per il 60% del campione (791 birri) è stato possibile individuare le date di inizio e di fine servizio e l'analisi ha mostrato un ricambio molto forte. Il 53% (420) presta la sua opera per meno di un anno; il 19% (148) si situa in un intervallo che va tra i due e i cinque anni; presta servizio tra i sei e i dieci anni il 10% (79) mentre la percentuale scende ancora rispettivamente il 7% (54) tra gli undici e i quindici anni e il 5% (39) tra i sedici e i vent'anni per risalire anche se di poco 6% (51) tra coloro che restano in servizio per oltre vent'anni. Il 72% dei birri presta quindi servizio per un periodo compreso tra uno e cinque anni e questo atteggiamento può essere frutto di concomitanze diverse: da un lato le uscite possono essere causate da eventi traumatici sino ad arrivare alla morte; dall'altro probabilmente una parte di coloro che si impiegavano nelle squadre dei birri lo faceva solo temporaneamente, spinti dalla necessità, in attesa di trovare un lavoro meno 'infame'. Accanto a

questi vi sono invece coloro che praticano il mestiere di birro per la vita e che quindi restavano in servizio il più a lungo possibile e che, in caso di licenziamento, tendevano a reimpiegarsi presso altri tribunali, oppure cambiavano città.

Analizzando la provenienza dei birri risulta che solo nell'intervallo di tempo più corto (meno di un anno) i forestieri sono in maggioranza (64%) mentre nelle altre suddivisioni temporali sono in minoranza rispetto ai romani:

Tab. 1 – Provenienza geografica dei 'birri' e permanenza nell'impiego

	<i>Romani%</i>	<i>Forestieri%</i>
Meno di un anno	36	64
Tra 2 e 5 anni	52	48
Tra 6 e 10 anni	56	44
Tra 11 e 15 anni	67	33
tra 16 e 20 anni	59	41
Oltre 20 anni	63	37

I romani, nonostante siano complessivamente in minoranza rispetto ai forestieri, sembrano considerare l'occupazione di birro come un mestiere da svolgere a lungo rispetto a coloro che vengono da fuori città: si può ipotizzare che per gli stranieri arruolarsi tra i birri sia quindi una sorta di ripiego in attesa o di trovare un posto migliore oppure di spostarsi verso altre zone ma anche in questo caso siamo nel campo delle ipotesi.

## 6. Storie di birri forestieri a Roma

Dalla lettura delle carte processuali emergono storie che contribuiscono a delineare meglio il quadro dei birri forestieri a Roma e che permettono di tentare di svelare le motivazioni che portavano ad arruolarsi.

Il primo caso riguarda uno di quegli uomini che fa il birro di mestiere e bene ci mostra anche gli spostamenti tra un tribunale e l'altro, tra una zona e l'altra dello Stato pontificio. Il protagonista è il caporale della squadra di Ronciglione, il napoletano Antonio Mariani; viene arrestato il 4 giugno 1793 nell'ambito di un processo per una sommossa popolare avvenuta nel paese di Canepina in provincia di Viterbo. Il paese si era rivoltato contro la squadra dei birri di Ronciglione accusata di taglieggiare i commercianti e gli artigiani<sup>27</sup>.

<sup>27</sup> Le carte processuali in ASR, *Tribunale criminale del Governatore, Processi 1793*, bb.

Nel suo interrogatorio Mariani dichiara di esercitare il mestiere di birro e di aver servito, per sei mesi nel 1792, prima come esecutore e poi come caporale il Bargello di Ronciglione, Domenico Fioretti, e prosegue affermando che nell'ottobre 1793 «mi licenziai da tal servizio ed andiedi a servire il capitano Andrea Caporali, uno dei bargelli di campagna di Roma, che servì sei mesi ed alcuni giorni e circa un mese fa ritornai in Ronciglione a servire quel bargello in qualità di vice-caporale»<sup>28</sup>.

La descrizione del suo peregrinare al servizio di più bargelli in diverse zone dello Stato pontificio è molto interessante e svela una rete di lavoro nella quale è inserito e che gli consente anche di avanzare di grado. Vive della sua paga che è di trenta paoli al mese – da cui dovevano essere detratte le spese per il cibo, il cavallo, le armi e le munizioni – e degli ‘incerti’; dalla descrizione delle armi e dei vestiti che sono tutti di buona fattura, sino a delle fibbie d’argento agli stivali, si può ragionevolmente ritenere che una parte importante delle sue entrate provenissero dagli incerti ‘illegali’, nonostante lo neghi con decisione.

Caso opposto è quello che vede coinvolto il birro Antonio Romaniani, calabrese impiegato in una delle compagnie ‘di campagna’ del Tribunale del Governatore di Roma, che viene arrestato con l'accusa di aver fatto fuggire un prigioniero durante il suo trasferimento da Civitavecchia a Roma. Romaniani, che era un argentiere, trovandosi a Roma senza denaro dichiara che «per necessità mi sono posto ad esercitare il mestiere»<sup>29</sup>; mestiere che, come risulta dalle testimonianze, non amava, lamentandosi continuamente della pesantezza del servizio, della scarsa paga e dei continui dileggi a cui era sottoposto dagli altri birri. Il suo intento era quello di raggiungere alcuni suoi parenti a Livorno per riprendere la sua arte; farà il birro per meno di un mese dal 15 maggio al 10 giugno 1792 e verrà condannato alla trireme a vita, con grazia e interdizione dal lavoro di birro.

I due uomini sono agli antipodi: entrambi forestieri, uno ha trovato nel lavoro di birro l'impiego che gli consente vivere anche con una certa tranquillità e si sposta da un bargello all'altro portando la sua esperienza, mentre per l'altro l'occupazione come esecutore di giustizia è solo un ripiego non amato in attesa di una prospettiva migliore.

Diverse sono le due storie che seguono: si tratta della violenza e della pericolosità che connotavano il lavoro di birro. La prima riguarda due birri *dell'Auditor Camerae*, Gennaro Mancini e Domenico d'Agostino, entrambi

1950-1951. Questa vicenda e le sue implicazioni sono oggetto di un mio studio ancora in corso.

<sup>28</sup> *Ibid.*, cc. 869v-870r.

<sup>29</sup> *Ibid.*, *Processi 1792*, b. 1918, Processo per fuga di un carcerato, c. 34r.

napoletani. Il primo è accusato di aver ucciso il 4 gennaio 1756, durante un pattugliamento notturno a Campo de' Fiori, Antonio Morandi, che alla vista dei birri si era dato alla fuga, mentre il secondo di aver istigato il collega a sparare contro il fuggitivo.

In un primo momento l'accusa fece condannare a morte Mancini riferendosi all'editto del 4 febbraio 1741 della Sacra Consulta, che vietava ai birri l'uso della forza quando non vi fosse pericolo di vita ma la difesa riuscì a far commutare la pena in trirème a vita, facendo leva su un'interpretazione differente del bando, mentre Domenico D'Agostino venne condannato all'esilio dallo Stato<sup>30</sup>. Dalla lettura delle carte si evince che i birri non fossero in pericolo di vita e che l'ucciso non fosse armato al momento della sua morte; la sua unica colpa era stata quella di aver avuto paura e di essere fuggito senza fermarsi, e quindi la risposta dei due esecutori era stata eccessiva.

In questa vicenda sembra che il Fiscale intendesse, con la condanna a morte di Mancini, inviare un segnale ai birri e alla cittadinanza che non si sarebbero più tollerate violenze eccessive da parte degli esecutori aggiungendovi l'aggravante che il suo compagno era in attesa di giudizio, dalla Corte napoletana, per omicidio: la sua linea venne però sconfessata dai giudici.

L'ultimo caso riguarda invece una violenza commessa ai danni dei birri. Pietro Grifoni, birro del Tribunale del Governatore nella Compagnia di Città, venne ucciso da tre uomini, una sera di giugno del 1792, mentre tornava a casa. Il birro si era avvicinato ai tre, proponendo loro di andare a bere, e per tutta risposta uno di loro lo aveva apostrofato dicendo che non beveva con i birri: Grifoni sorpreso rispose «ma che ti pigli collera, siamo stati sempre amici, dunque andiamo che la pagherò io una foglietta»<sup>31</sup>; dopo aver pronunciato queste parole, raccontano i testimoni, fu accoltellato al petto e morì in ospedale il giorno successivo. Uno dei tre colpevoli venne arrestato quasi subito mentre gli altri due si diedero alla fuga; i birri del Senatore su ordine diretto del loro bargello eseguirono la ricerca e l'arresto, mentre Giuseppe Menafra, bargello di Campagna, attivò i suoi contatti nelle Paludi Pontine alla ricerca dei due fuggiaschi, contatti che non fornirono notizie utili. Purtroppo le carte si interrompono senza poter sapere quale sia stato l'esito della ricerca e dell'intero procedimento.

La vicenda evidenzia bene l'odio verso i birri e la pericolosità che lo status di birro comportava in quanto Grifoni venne ucciso per il solo fatto di essere un birro, dal momento che non era in servizio, non era armato e non stava minacciando nessuno. La storia fa emergere anche una solidarietà di corpo

<sup>30</sup> ASR, *Camerale II, Birri*, b. 1, fasc. 18.

<sup>31</sup> ASR, *Tribunale criminale del Governatore, Processi 1792*, b. 1918, Processo per uccisione di Pietro Grifoni.

che scattava in casi così gravi: ben due bargelli, di cui uno di un altro tribunale e uno di un'altra compagnia, attivarono i propri uomini alla ricerca degli assassini, a significare che quando si colpiva un birro le gelosie e le inimicizie passavano in secondo piano e tutti cercavano di catturare il colpevole.

## 7. Conclusioni

La ricerca e la cattura dei criminali, il pattugliamento della città e del suo territorio, l'esecuzione dei mandati civili e la protezioni dei luoghi dei tribunali erano affidati nella Roma del Settecento ad un corpo di birri formato per la massima parte da forestieri comandati da ufficiali romani. Roma aveva molti Tribunali con squadre di esecutori nelle quali impiegarsi; vi erano poi i Ponenti locali che avevano ai loro ordini birri e infine i baroni si servivano dei birri per mantenere l'ordine nelle proprie terre, quindi il mercato del lavoro offriva un ampio ventaglio di possibilità di impiego e il lavoro di birro sembrerebbe non discostarsi dai restanti mestieri che si praticavano in città e che vedevano una forte prevalenza di forestieri.

L'alta presenza di stranieri può essere spiegata anche alla luce del particolare 'tipo' di lavoro e delle regole che lo contraddistinguevano. Si è detto che tutto ruotava attorno ad un rapporto diretto e personale con il bargello, vero e proprio *dominus*, e che non vi erano statuti a regolare l'accesso, quindi era molto facile diventare birro dal momento che non era necessario avere particolari attitudini.

Roma attirava una massa fluttuante di persone che si trovava in città per i motivi più diversi e che, se priva dei requisiti necessari per avere accesso ad un mercato del lavoro regolato da precise norme professionali, poteva guardare al lavoro di birro, anche se pericoloso ed incerto, come ad una sponda alla quale aggrapparsi. Accanto a questi, che probabilmente sono tra coloro che prestavano servizio per un tempo breve, si trova una parte, minoritaria ma comunque importante, che praticava il mestiere per tutta la vita, dal momento che se si fosse stati attenti e accorti il lavoro di birro poteva riservare molte soddisfazioni sia economiche che personali.

Inoltre una parte dei birri proveniva dal mondo criminale o aveva carichi pendenti e anche condanne, ma questi trascorsi non erano ostativi all'arruolamento – come si è visto del caso di D'Agostino, inquisito a Napoli per un omicidio –, dal momento che i birri erano arruolati per eseguire un lavoro considerato 'infame' ed erano ritenuti alla stregua di un male necessario.

Sotto questo specifico aspetto le parole di monsignor Barberi sono illuminanti: quando nel 1793 si decise di sostituire ai birri i soldati l'importante



personaggio espresse tutte le sue perplessità in quanto «l'esperienza ha dimostrato che all'insecurazione e cattura de' malviventi in tutta l'Italia il soldato non sarà mai tanto fruttuoso quanto lo sbirro»<sup>32</sup>.

Di contro se il mestiere di esecutore poteva garantire una sopravvivenza, sicuramente finiva per attirare una diffusa ostilità popolare che spesso sfociava in atti violenti. I birri erano odiati sia per il loro lavoro 'legale', soprattutto nel campo delle esecuzioni civili che in molti casi riguardavano sequestri di beni di persone povere indebitate e impossibilitate a ripagare il debito, ma soprattutto per le loro attività illegali. Queste ultime erano quelle che permettevano ai birri di vivere e fornivano la molla per arruolarsi come dichiarato dai tribunali del Senatore e *Auditor Camerae* nel 1767. I birri erano percepiti dalla popolazione come il braccio armato di un potere che voleva imporre un ordine basato su regole che non erano quelle comunemente accettate dal popolo<sup>33</sup>.

Purtroppo le fonti a disposizione, con i loro silenzi, lasciano aperte molte domande e irrisolti molti problemi; a questo stadio della ricerca, si può però affermare che si è in presenza di un gruppo di uomini che provenivano da tutta la penisola attirati a Roma dalle sue possibilità di lavoro e che, spinti da motivi più diversi, si arruolavano nelle squadre dei birri. Tollerati e mal sopportati dalle stesse autorità che li avevano assunti e odiati dalla popolazione, sempre a rischio di essere colpiti dagli uni e dagli altri, si muovevano a cavallo di una labile linea di demarcazione fra legalità ed illegalità.

#### ABSTRACT

Il contributo analizza i birri forestieri presenti nei Tribunali romani nel XVIII secolo. La ricerca si inserisce all'interno del filone storiografico che vede la mobilità come elemento strutturale della società di antico regime. Una prima parte pone l'accento sulla specificità del lavoro e sui problemi delle fonti; successivamente si concentra sull'analisi dei dati dei birri evidenziando i problemi posti dalla provenienza, dalla durata del servizio e dalle possibilità di avanzamento di carriera.

<sup>32</sup> ASR, *Camerale II, Birri*, b. 1, fasc. 9; sulla figura di Giovanni Barberi, oltre alla biografia scritta dal figlio A. BARBERI, *Cenni biografici intorno a mons. Giovanni Barberi, fiscale generale del Governo*, Tipografia delle Belle Arti, Roma 1837, si veda: C. FRANCOVICH, *Barberi Giovanni*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, VI, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 1964, pp. 156-158; L. LONDEI, *Giovanni Barberi, fiscale generale pontificio tra politica e amministrazione della giustizia nella crisi dell'antico regime*, in *Grandi tribunali e Rote nell'Italia di antico regime*, a cura di M. Sbriccoli, A. Bettoni, Giuffrè, Milano 1993, pp. 657-683.

<sup>33</sup> Su questi temi cfr. FOSI, *La giustizia del papa*, cit., p. 63.

*The paper analyzes the “birri” foreigners present in the Roman Courts in the eighteenth century. The research is part of the historiographical trend that considers mobility as a structural element of the ancient regime society. The first part focuses on the specific nature of the work and the sources of problems; then it focuses on the analysis of birri data highlighting the problems of the origin, length of service and the possibility of career advancement.*

